

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 259 del 31/03/2021

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

RICORSO IN APPELLO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PROMOSSO DA ASST VALLE OLONA NEI CONFRONTI DI P.M., P.C. E B.S.–
PROVVEDIMENTI RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Ricordato che con delibera n.1388 del 02/10/2018 l'ASST Valle Olona ha preso atto del ricorso ex art. 409 c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Busto Arsizio, da B.S., P.M. e P.C. ed ha conseguentemente incaricato l'Avv. Carlo Cavalieri del foro di Busto Arsizio quale patrocinatore dell'ente nella predetta causa;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Considerato che con provvedimento n.1237 del 20/12/2019 l'ASST ha:

- preso atto della sentenza n.415 pubblicata il 26/11/2019, trasmessa dall'Avv. Cavalieri con pec del 04/12/2019 (prot. 57321/2019);
- disposto di impugnare la citata sentenza proponendo appello alla competente Corte d'Appello di Milano, conferendo incarico all'Avv. Carlo Silvano Cavalieri;

Vista la sentenza n.40/2021, pubblicata in data 12/03/2021, con la quale la Corte d'appello di Milano ha respinto il ricorso proposto dall'ASST Valle Olona ed ha conseguentemente condannato l'azienda alla rifusione a favore dei ricorrenti delle spese legali liquidate in euro 5.300,00 oltre oneri;

Considerato che con nota pro forma del 16/03/2021 l'Avv. Marasciulo, legale di controparte, ha chiesto la rifusione delle spese legali a suo favore ed ha prodotto una dichiarazione – depositata agli atti della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni – con la quale i tre ricorrenti autorizzano l'ASST a pagare le spese legali direttamente all'Avv. Marasciulo;

Ritenuto, infine, visti gli esiti di entrambi i gradi di giudizio nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito al pagamento delle ferie, che non vi siano i presupposti giuridici per proporre ricorso per cassazione;

Vista la proposta n.269/2021 del Responsabile *ad interim* della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto della sentenza n.40/2021 pubblicata il 12/03/2021, con la quale la Corte d'appello di Milano ha respinto il ricorso proposto dall'ASST Valle Olona ed ha conseguentemente condannato l'azienda alla rifusione a favore dei ricorrenti delle spese legali liquidate in euro 5.300,00 oltre oneri;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.269/2021 del Responsabile *ad interim* della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto della sentenza n.40/2021 pubblicata il 12/03/2021, con la quale la Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso proposto dall'ASST Valle Olona in merito al pagamento delle ferie ed ha conseguentemente condannato l'azienda alla rifusione a favore dei ricorrenti delle spese legali liquidate in euro 5.300,00 oltre oneri;

2° - di precisare che il compenso dell'Avv. Cavalieri è già stato contabilizzato con la precedente deliberazione n.1237/2019;

3° - di comunicare il presente provvedimento alla S.C. Risorse Umane per i necessari adempimenti di competenza;

4° - di liquidare all'Avv. Marasciulo, in ottemperanza alla sentenza n.40/2021 ed in considerazione della nota spese e della dichiarazione prodotta agli atti della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, la somma complessiva di € 7.733,34, soggetta a ritenuta d'acconto come per legge;

5° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento di complessivi € 7.733,34 sul conto 705140022 "Patrocini legali" - del bilancio 2021 - (Sottobudget 2021006662/AGL);

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO.
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente